



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. /

Rip

DELIBERAZIONE N. 19

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Xxx Pallone c/ Fastweb Xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 28 marzo 2011, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Avv. Silvia Gulisano	Presidente
Dr. Mario Campanella	Componente
Prof. Alessandro Manganaro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07 /Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 23.06.2010, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 7751/10, con cui il sig. Pallone Xxx in qualità di titolare della ditta "Xxx" ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Fastweb Xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 01.07.2010 (prot. n. 5265/10), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 8591/10 del 06.12.2010) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 22.12.2010, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 22.12.2010, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L'istante, titolare del ristorante "Xxx", depositava, il 04.08.2009, istanza di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Crotone che si concludeva, con provvedimento del 10.06.2010, stante la contumacia della società Fastweb Xxx.

Il 23.06.2010, il sig. Pallone Xxx depositava, dinanzi a questo Corecom, istanza per la definizione della controversia, lamentando la tardiva attivazione dei servizi voce e adsl, dal 10.07.2009 sino al 03.09.2009.

La Fastweb, tempestivamente costituita, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza del Sig. Pallone, per difetto di procura della rappresentante dell'utente Dott.ssa Bellomo, e domandava, altresì, il rigetto delle avverse domande. Rappresentava all'uopo, la società convenuta, di aver attivato i servizi il giorno 27.06.2009, e deduceva l'intervenuta sottoscrizione, da parte dell'utente, di copia del rapporto di attivazione. Asseriva il Gestore che, attraverso la sottoscrizione del predetto rapporto, il Sig. Pallone riconosceva espressamente la corretta attivazione del servizio. La società convenuta assumeva, altresì, che dopo aver attivato i servizi sul numero provvisorio trasmetteva, il 2.07.2009, a Telecom Italia Xxx, la richiesta di portabilità, espletata da quest'ultima il 14.07.2009.

Fastweb deduceva, infine, che il cliente aveva fatto uso del numero portato a decorrere dal 28.07.2009, producendo, a conforto della tesi, la fattura del 31 agosto 2009.

A sostegno delle sue difese, la Società convenuta produceva, all'uopo, copia delle condizioni generali di contratto, del rapporto di attivazione, della schermata Eureka, nonché di due fatture.

L'adito Corecom, avanzava richiesta, ex art. 18 della Delibera n. 173/03/CONS, di chiarimenti istruttori concernenti la fattura del 31 agosto 2009, onerando, in un primo momento, il Gestore e, successivamente, entrambe le parti. In particolare, da un primo esame dell'anzidetta fattura, emergeva, *ictu oculi*, la convergenza dell'intero traffico telefonico - per il periodo 28 luglio 2009 /31 agosto 2009 - verso un solo numero, ingenerando, con ciò, il sospetto della presenza di un servizio di trasferimento delle chiamate verso un telefono mobile. Le parti, onerate a dedurre sul punto, offrivano interpretazioni antitetiche. Il Gestore smentiva l'esistenza del servizio di deviazione delle chiamate, mentre l'utente ne asseriva la presenza.

Motivi della decisione.

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Fastweb, però, eccepisce l'inammissibilità dell'istanza, per difetto di procura, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Delibera n. 173/03/CONS, "in quanto non risulta nell'atto introduttivo alla presente controversia alcuna procura conferita alla Dott.ssa Bellomo.". Ai sensi del comma citato, "L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.". Orbene, il GU14 risulta depositato dalla Dott.ssa Bellomo, ma è intestato al sig. Pallone Xxx ed è sottoscritto.

Tuttavia, si rappresenta la tardività e, di tal guisa, l'irricevibilità della memoria difensiva - ai sensi e in applicazione dell'art. 16 comma 2 del. 173/07/CONS - prodotta dalla Dott.ssa Bellomo solamente il 28.09.2010, e, dunque, ben al di là dei 30 gg. concessi attraverso la comunicazione di avvio del procedimento del 05.07.2010.

Infine, si rileva che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria per il maggior danno.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante appaiono fondate e vengono accolte nei limiti dei poteri devoluti a questo Corecom. La decisione aderisce, altresì, al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.), conformandosi al celebre brocardo "Ne eat iudex ultra petitum partium".

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia, voce e adsl, per utenza fissa, rivolto alle microimprese. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

Premesso ciò, il Sig. Pallone lamenta l'interruzione dell'utenza portata e l'assenza della linea adsl, dal 10.07.2009 sino al 03.09.2009, ed afferma di aver proposto reclamo, dolendosi del disservizio.

Fastweb, invece, nega l'addebito ed esibisce copia del rapporto di attivazione/predisposizione, ove in calce al modulo l'utente dichiara "che il servizio è stato correttamente attivato a norma delle condizioni e nel rispetto dei livelli di qualità concordati". Al fine di sollevarsi da eventuali

responsabilità, il Gestore illustra l'attività compiuta, per la predisposizione della particolare tecnologia utilizzata (ovvero quella DSL) e per la portabilità del numero, asserendo all'uopo che il "14.07.2009 Telecom Italia, ha evaso la richiesta del 2.7.09 ed ha espletato la richiesta di portabilità". Infine, come già visto, Fastweb deduce l'utilizzazione (da parte dell'utente) del numero portato a far data dal 28.07.09, ritenendolo comprovato attraverso l'esibizione della fattura n. 5301312 del 31.08.09.

Questo Corecom, ha esperito un'indagine probatoria al fine di accertare l'eventuale presenza di un disservizio e di delimitarne la sfera temporale. All'esito dell'indagine, analizzati i chiarimenti forniti dalle parti, è stata riscontrata un'interruzione dell'utenza portata, per causa imputabile a Fastweb, dal 14.07.2009 sino al 03.09.2009.

Innanzitutto, i fatti esposti e i documenti allegati comprovano, incontrovertibilmente, che il disservizio dell'utente si è protratto, quantomeno, dal 14 luglio sino al 28 luglio 2009. Infatti, il giorno 14.07.09, la linea è pervenuta nella completa disponibilità di Fastweb, mentre è soltanto a partire dalla seconda data che Fastweb deduce la presenza di telefonate in fattura e ne fornisce adeguata documentazione. A questo punto una precisazione è d'uopo. In seguito a specifica richiesta di chiarimenti, l'utente ha sostenuto che "per la necessità di ricevere almeno le chiamate dei clienti...omissis...il Sig. Pallone come da consiglio di un operatore del call center, chiedeva che le chiamate in arrivo venissero deviate verso il suo numero di cellulare...come si evince dal dettaglio della fattura ...omissis...del 31.08.2009". Affermava, dunque, l'utente di aver dovuto ricorrere al servizio di deviazione delle chiamate, per sopperire all'assenza della linea telefonica sul numero portato. Le affermazioni dell'utente - sebbene contraddette da affermazioni di tenore opposto, provenienti dall'operatore - appaiono convincenti. Nella fattura 31.08.2009, difatti, si osserva la presenza di telefonate dirette verso un'unica utenza mobile. La fondatezza di quanto dedotto dall'utente trova riscontro anche nell'esame della seconda fattura allegata da Fastweb (quella del 31.10.2009), giacché, successivamente ai primi del mese di settembre 2009, non si registrano più telefonate sul numero mobile ove era stato attivato il trasferimento di chiamata. La doglianza dell'utente, da un lato, l'univoca direzione di tutte le chiamate eseguite dal Sig. Pallone (tutte dirette verso la stessa utenza mobile), dall'altro, e, per finire, il tempestivo deposito - avvenuto precisamente il 04.08.2009 - dell'istanza di conciliazione presso la Camera di Commercio di Crotone, **sono indizi gravi, precisi e concordanti** in favore dell'odierno istante.

Dalla documentazione in atti è emerso, pertanto, che l'attore subiva un disservizio dal 10.07.2009 al 03.09.2009 e che il rilascio della linea, ai fini della portabilità, veniva completato da Telecom il 14.07.2009. Da tale data, il Sig. Pallone subiva, per negligenza imputabile a Fastweb, un'interruzione della linea telefonica (servizio voce e adsl) facente capo al numero portato sino al 03.09.2009. A sua scusante il Gestore, deduceva che l'utente aveva usufruito, in attesa dell'attivazione del servizio, di un secondo numero provvisorio. L'affermazione si presenta priva di pregio, in quanto l'utente, titolare di un ristorante, aveva necessità, principalmente, di ricevere le telefonate, sul numero conosciuto dalla clientela, ed è per tale ragione, quindi, che ha dovuto fare ricorso al servizio di trasferimento di chiamata, fronteggiando in tal modo il disservizio procurato dalla tardiva portabilità del numero. Orbene, ai sensi dell'**Art. 18 (Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori) della delibera n. 274/07/CONS, co. 5, "La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri"**. Nella fattispecie, la portabilità non è stata sincronizzata al passaggio della linea - intervenuto per ammissione dell'operatore il 14.07.2009 - e, dunque, è stato disatteso quanto previsto dall'anzidetto articolo, cagionando un disservizio all'utente; né, d'altronde, l'operatore ha

prodotto idonea prova rivolta a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato cagionato da causa ad esso non imputabile.

Tra l'altro, anche l'ulteriore eccezione sollevata dall'Operatore, in forza dell'**art. 5 delle condizioni generali di contratto**, è irrilevante nella fattispecie *de quo*. Afferma Fastweb che "Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto a FASTWEB la fornitura di Servizi xDSL, l'attivazione di tali servizi sarà preceduta da un'attività di predisposizione da parte di FASTWEB consistente nell'installazione presso il Cliente dei necessari Dispositivi di Rete.....omissis...Il Cliente prende atto che, per motivi tecnici, nel periodo intercorrente tra la predisposizione dei Dispositivi di Rete, così come descritto al paragrafo 5.1 che precede, e l'attivazione del Servizio FASTWEB, potrà usufruire di un solo apparecchio telefonico.". Il Gestore, tuttavia, non ha precisato, né d'altro canto documentato, la durata del periodo intercorrente tra la predisposizione dei dispositivi di rete e l'attivazione del servizio. D'altronde, la clausola prevede che durante l'attivazione l'utente potrà far uso di un solo apparecchio telefonico e non, piuttosto, unicamente del nuovo numero assegnatogli da Fastweb (in luogo di quello portato).

Quanto all'ulteriore controdeduzione di Fastweb, sull'assenza di servizio internet, la presunzione del Gestore di presenza del servizio internet a causa della simultanea presenza del servizio voce, inverosimile in sé, viene a cadere sulla base di quanto sinora argomentato riguardo al servizio vocale. D'altronde Fastweb, onerato della prova, nulla allega in proposito e, dunque, è soccombente anche sul punto, in ossequio al principio "Adfirmanti incumbit probatio" (ovvero, colui che afferma un fatto deve provarlo).

Invero, nell'ambito dei rapporti contrattuali, è principio assolutamente pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass.Civ. n.2387/04). In mancanza di prova, dunque, dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi – ex **art. 1218 c.c.** – che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". In particolare, poi, gli obblighi nascenti dal contratto impongono **ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza** alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli **artt.1375 e 1176 c.c. Il co.**, essendo Fastweb operatore professionale.

Pertanto, all'utente andrà corrisposto un indennizzo per i disservizi patiti.

A tale proposito, una precisazione è d'uopo: in materia di attivazione dei servizi, dispositivi di accesso e apparecchiature, l'**art. 6, comma 1**, delle **condizioni generali di contratto** per l'offerta Fastweb, richiamato espressamente dal successivo **art. 7, comma 1** (in materia di portabilità della numerazione telefonica), prevede che "Fastweb si impegna ad attivare il servizio entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo delle verifiche tecniche, che avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte di Fastweb della proposta, salvo i casi in cui subentrino impedimenti oggettivi, non imputabili a Fastweb. Pertanto, il tempo massimo per l'attivazione del servizio, in caso di esito positivo delle verifiche tecniche, sarà di 60 (sessanta) giorni che decorrono dalla ricezione da parte di Fastweb della proposta di abbonamento sottoscritta dal cliente".

Chiarisce, poi, l'**art. 7, comma 2** che "il servizio di SPP sarà attivato da FASTWEB: a) per i Servizi xDSL contestualmente all'attivazione dei Servizi di cui all'articolo 6 che precede, salvo impedimenti tecnici non dipendenti dalla volontà di FASTWEB;".

Orbene, Fastweb afferma che:

- 1) l'attivazione è avvenuta il giorno 27 giugno 2009;
- 2) il rilascio della linea da parte di Telecom è intervenuto il 14 .07.2009.

La portabilità, pertanto, avrebbe dovuto essere sincronizzata sin da quest'ultima data.

Dunque, il *dies a quo* per il calcolo dell'indennizzo, decorre dal 14.07.2009, giacché si verte in tema di disservizio (*rectius*: interruzione del servizio universale) cagionato da una cattiva gestione della procedura di portabilità. Quale *dies ad quem*, invece, si considera il 03.09.2009 (data indicata dall'utente) che trova conforto nella fattura n. 6688414, del 31 ottobre 2009, dalla quale si evince che il cliente si è avvalso del servizio di trasferimento delle chiamate dal 28.07.2009 sino ai primi giorni del mese di settembre 2009.

Andrà corrisposto all'utente, pertanto, un equo indennizzo, giusta previsione **dell'art. 6.1 (indennizzi) della carta dei servizi di Fastweb**: "Nel caso di mancato rispetto degli standard relativi a tempi di attivazione e risoluzione guasti, potrai richiedere a FASTWEB un indennizzo pari a 5 euro in caso di abbonamento residenziale, di 10 euro in caso di abbonamento stipulato da professionisti, 15 euro in caso di abbonamento stipulato da aziende, per ogni giorno di ritardo, con un indennizzo massimo di 10 giorni per tutte le tipologie di contratto. Nei casi in cui il ritardo supera i 10 giorni, l'indennizzo sarà pagato in una misura che contemperi le richieste dell'abbonato con i limiti della risarcibilità del danno subito per colpa di FASTWEB, così come disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto."

Tuttavia, il calcolo dell'indennizzo, dovrà necessariamente prescindere dal vincolo prospettato all'interno della carta dei servizi, in ottemperanza al principio di proporzionalità che presuppone una corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito. Nella determinazione della misura dell'indennizzo, dunque, non si può non tenere conto della fattispecie concreta. Il mancato utilizzo del numero portato e del servizio adsl, infatti, ha recato, senza ombra di dubbio, un pregiudizio economico all'azienda de quo, giacché operante nell'ambito della ristorazione. Tale pregiudizio è immediatamente percepibile per le indubbie difficoltà riscontrate dai clienti nelle prenotazioni, cagionando alla ditta, la (altamente) probabile perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli. A tale proposito, non appare pleonastico ribadire che il numero portato era senz'altro più noto rispetto alla numerazione aggiuntiva fornita da Fastweb, la cui assegnazione ha affievolito, ma non neutralizzato, l'insorgere del danno.

In definitiva, in mancanza della prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa non imputabile al Gestore, si ritiene proporzionata la corresponsione, da parte di Fastweb, a decorrere dal primo giorno di disservizio imputabile a fastweb (cioè dal giorno successivo al rilascio della linea da parte di Telecom), dell'indennizzo nella misura di € 15,00 al giorno, da corrispondere sia per l'interruzione del servizio voce (sul numero portato), sia per l'interruzione del servizio Adsl.

Così inquadrato il disservizio, va corrisposto all'Sig. Pallone Xxx l'indennizzo di € 15,00 al giorno (ex **art. 6.1** della **carta dei servizi** Fastweb), per 50 gg. complessivi, per ognuna delle due tipologie di servizio (50 per quello voce e 50 per quello internet). L'importo totale, dunque, da corrispondere all'utente è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00).

3. Sulle spese di procedura

L'**art. 6 del Regolamento** sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se

presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, da una parte, la mancata comparizione di Fastweb durante il tentativo obbligatorio di conciliazione, e, dall'altra, l'invio dell'utente - in sede di definizione - di una memoria tardiva, ben oltre i termini concessi.

Considerato, dunque, il contegno complessivo assunto dalle parti in pendenza delle due procedure, si ritiene opportuno non onerare il soccombente Gestore alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle documentate dall'utente.

Appare congrua, dunque, la corresponsione al Sig. Pallone Xxx, da parte dell'operatore, dell'importo di € 45,50 (quarantacinque/50), a titolo di rimborso spese della procedura di definizione.

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini di quanto già esplicito, dell'istanza presentata dal Sig. Pallone Xxx in data 23 giugno 2010.

La società Fastweb Xxx, pertanto, è tenuta a corrispondere all'istante, tramite assegno bancario e/o bonifico:

- 1) l'indennizzo per interruzione/mancata attivazione della linea telefonica, servizio voce e adsl, per la somma complessiva di **1.500,00** (millecinquecento/00);
- 2) l'importo di **€ 45,50** (quarantacinque/50), a titolo di spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

F.to Dott. Mario Campanella

F.to Prof. Alessandro Manganaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia Gulisano

V.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Rosario Carnevale